

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE 2017

L'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ha introdotto l'obbligo per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare a riguardo l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.

Le società che redigono il bilancio in forma ridotta si possono limitare ad un'approvazione della valutazione in assemblea e alla pubblicazione sul sito istituzionale, quale allegato al bilancio in amministrazione trasparente.

Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale è stato redatto secondo le linee guida stabilite da Utilitalia le quali propongono cinque indicatori che segnalano l'eventuale presenza di patologie rilevanti, volte ad individuare "soglie di allarme".

Citando Utilitalia:

Per "soglia di allarme" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento".

Si ha una soglia di allarme qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore all'X*%;*
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore all'X*%;*
- 3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;*
- 4) l'indici di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore all'X*%;*
- 5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore all'X*%.*

**Le percentuali di riferimento dovranno essere individuate da ciascuna società in maniera coerente con le specificità proprie del settore di riferimento e con i principi di equilibrio economico finanziario della gestione.*

La condizione 1) e 2) sono escluse dal fatto che la società genera utili, la condizione 3) è esclusa dal bilancio di previsione che vede la società produrre utili anche per gli anni a venire.

Il rapporto della condizione 4), cioè patrimonio più debiti a medio lungo termine su attivo immobilizzato, da un valore ben superiore a 1.

Il peso degli oneri finanziari sul fatturato è di circa lo 0,12%; percentuale che non implica alcun rischio.

Vista l'assenza di soglie di allarme si esclude la presenza di rischi di crisi aziendale.